

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***La prova dei requisiti di accesso al regime fiscale agevolato ASD***

di Angelo Ginex

L'applicazione del **regime fiscale agevolato** previsto per le associazioni sportive dilettantistiche non dipende dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall'**effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro**, il cui onere probatorio spetta al contribuente, non potendo ritenersi soddisfatto dal dato della mera affiliazione alle federazioni sportive ed al CONI. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza del 9 novembre 2017, n. 28175**.

La vicenda prende le mosse dalla contestazione ad un'**associazione sportiva dilettantistica** (ASD) della **decadenza dal regime fiscale agevolato**, cui tali tipi di enti associativi possono accedere ai sensi degli [articoli 148 D.P.R. 917/1986](#) e **1 Legge 398/1991**, per **mancata conformazione dello statuto alle clausole elencate nel comma 8 dell'articolo 148 citato**, e richieste ai fini dell'accesso ai benefici ricompresi nel **comma 3 dell'articolo medesimo**.

I giudici del gravame statuivano che, **essendo l'associazione affiliata al CONI ed alla FIGC**, nonché avendo regolarmente partecipato alle competizioni da tali Enti organizzate ed essendo perciò anche iscritta al Registro nazionale delle ASD, **alla medesima dovesse essere senz'altro riconosciuto il regime fiscale agevolato** previsto dalle correlate disposizioni legislative, con conseguente infondatezza delle pretese fiscali portate dall'atto impositivo impugnato.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione e falsa applicazione degli [articoli 148 D.P.R. 917/1986](#) e [4 D.P.R. 633/1972](#) per avere ritenuto i giudici di appello **sufficiente presupposto di applicabilità del regime fiscale agevolato** delle ASD la circostanza che l'associazione fosse affiliata al CONI ed alla FIGC, registrata nel Registro nazionale delle ASD e svolgesse regolarmente l'attività sportiva organizzata da detti Enti di promozione sportiva.

In accoglimento di tale censura, nella pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione ha ribadito che **l'applicabilità del regime fiscale agevolato non discende né dall'assunzione della veste formale di ASD, né dalla mera affiliazione agli enti di promozione sportiva**, dovendo provare invece il contribuente il concreto svolgimento delle attività consone agli scopi istituzionali, le quali devono, inderogabilmente, prendere posto nello statuto (cfr., [Cass., sentenza del 5 agosto 2016, n. 16449](#)).

In altri termini, secondo la Suprema Corte, non è sufficiente, ai fini dell'accesso al regime agevolato, l'astratta sussumibilità dell'associazione in una delle categorie previste

dagli [articoli 148 D.P.R. 917/1986](#) e [4 D.P.R. 633/1972](#) concernenti, rispettivamente, le agevolazioni in tema di Ires ed Iva, essendo l'associazione obbligata a dar **prova dell'effettivo svolgimento della propria attività** nel rispetto delle prescrizioni previste (cfr., [Cass., sentenza 30 maggio 2012, n. 8623](#)).

Infatti, i Giudici di Piazza Cavour, con la recentissima [sentenza del 4 ottobre 2017, n. 23228](#), avevano già affermato che **l'onere della prova ai fini del possesso delle condizioni necessarie al godimento di un'agevolazione ricade sul soggetto che ne asserisce la spettanza**, e ciò vale anche riguardo alle agevolazioni previste per la categoria delle associazioni senza scopo di lucro, cui appartengono le ASD.

In definitiva, **il solo dato formale dell'iscrizione alle federazioni sportive ed al CONI non basta a garantire l'accesso al regime fiscale agevolato** (mentre la sua assenza ne impedisce a priori l'accesso), con la conseguenza che essa è da considerarsi una condizione necessaria, ma non sufficiente, in quanto è richiesta, sussidiariamente, la **prova del concreto svolgimento della propria attività senza fine di lucro** in ossequio alle norme che la regolano.

Sulla base delle argomentazioni sopra evidenziate, la Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso per cassazione** proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.



Seminario di specializzazione

**LEGGE DI BILANCIO 2018: QUALI NOVITÀ PER LO SPORT?**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)